
Sezione 1 - Datore di lavoro/Associazione di Categoria

Codice Fiscale: 02122970300
Ragione Sociale: UDINE MERCATI SRL
Tipologia Soggetto: Azienda

Sezione 2 - Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale

Data Sottoscrizione Contratto: 21/11/2024
Tipologia Contratto: Aziendale
Periodo di validità Da (Mese/Anno) 11/2024
A (Mese/Anno) 12/2029
ITL dove è depositato il contratto Udine

Sezione 2.1 - Motivazioni/Agevolazioni/Incentivi

Altro - accordo integrativo aziendale contratti a termine

Sezione 3 - Contratto

Titolo/File contratto: Accordo integrativo aziendale contratti a termine

Sezione 4 - Dati d'invio

Data deposito 02/12/2024
Codice contratto 20241202150333782

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTI A TERMINE**

(Artt. 19-29 e art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 – artt. 5 s.s. e artt. 71 s.s. CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi - Confcommercio)

Addì 21 novembre 2024 presso la sede della società Udine Mercati Srl, sita in Udine – Piazzale dell'Agricoltura n. 16, le Parti:

- UDINE MERCATI SRL con sede legale in Udine (UD) Piazzale dell'Agricoltura n. 16, P.Iva 02122970300, in persona del legale rappresentante Sig. Alberto Sbuelz, c.f. giusta delega del C.d.A. del 04/11/2024, assistito dalla Dott.ssa Arianna Praturlon di Confcommercio Udine;

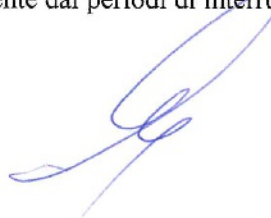
e

- FISASCAT CISL Udine nella persona del sig. Diego Marini;
- UILTuCS UIL Udine nella persona del Sig. Andrea Sappa;
- FILCAMS CGIL Udine nella persona del Sig. Massimo Caifo;

*La parte UILTuCS UIL
pur rappresentando convocata
non è presente
alla firma*


premesso che:

- La società Udine Mercati S.r.l. svolge attività di gestione di mercati all'ingrosso e di altri impianti e/o strutture commerciali e di servizio (codice ATECO 82.99.30) presso la sede sita in Udine – Piazzale dell'Agricoltura n. 16;
- La Società Udine Mercati S.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese di Udine (VE) al nr. 237488 e, attualmente, è una società controllata pubblica in quanto di proprietà del Comune di Udine - c.f. 00168650307 (per una quota pari al 81%), della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine – c.f. 02935190302 (per una quota pari al 18%) e della Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Udine C.I.A. – c.f. 80009270309 (per una quota pari al 1%); inoltre sono state avviate le procedure di trasformazione della società Udine Mercati Srl in società *in house* del medesimo Comune di Udine e della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine;
- Essendo una società a prevalente partecipazione pubblica, sussiste l'esigenza aziendale di prediligere l'individuazione di personale proveniente dal comparto pubblico al quale attribuire attività direzionali, gestionali e/o operative, al fine di operare correttamente nel rispetto della normativa speciale di settore;
- L'art. 23 bis, comma 1, del D.lgs n. 165/2001 prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di collocare i dipendenti pubblici, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza, in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale;
- L'articolo 23, comma 4 bis, del D.lgs n. 165/2001 dispone altresì che, nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa senza assegni non può superare i cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta;
- La Pubblica Amministrazione riconosce la possibilità, ai propri dipendenti che richiedono l'aspettativa di cui all'art. 23 D.lgs 165/2001, di sottoscrivere - con soggetti/organismi privati - unicamente contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- La normativa relativa ai contratti a tempo determinato è contenuta nel capo III del D. Lgs. 81/2015 (articoli da 19 a 29) nonché dagli artt. 71 e s.s. del contratto collettivo applicato in Azienda (CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, stipulato il 30/07/2019 tra CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL);
- L'articolo 19, comma 1, del D.lgs n. 81/2015 dispone che il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a dodici mesi nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del medesimo Decreto;
- L'articolo 19, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 dispone che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi;



- L'articolo 19 del D.lgs n. 81/2015 prevede, pertanto, la possibilità che le norme ivi contenute siano integrate e/o derogate dai contratti collettivi;
- L'art. 51 del D. Lgs. 81/2015 prevede che "ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [omissis]";
- Sussiste pertanto l'interesse della Società Udine Mercati Srl di sottoscrivere un contratto collettivo aziendale come definito dall'articolo 51 del D.lgs n.81/2015 al fine di derogare al limite di durata massima dei contratti a tempo determinato stabilito dall'articolo 19, comma 2, D.lgs 81/2015 nonché di inserire – ad integrazione di quanto stabilito dal contratto collettivo applicato in Azienda – una nuova causale che legittima l'apposizione del termine al contratto individuale di lavoro;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo aziendale.
2. Con riferimento alla delega di cui all'articolo 19, comma 2, D.lgs n. 81/2015, in caso di assunzione a tempo determinato di un soggetto dipendente della Pubblica Amministrazione al quale è stata concessa l'aspettativa senza assegni di cui all'articolo 23 bis del D.lgs 165/2001, la durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato è individuata in anni 5 (60 mesi), prorogabile di ulteriori anni 5 (60 mesi) in caso di accoglimento – da parte della Pubblica Amministrazione – di richiesta di proroga dell'aspettativa senza assegni.
3. Con riferimento alla delega di cui all'articolo 19, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 81/2015 e di quanto stabilito dall'art. 71 bis del Contratto Collettivo applicato in Azienda viene individuata, quale causale di legittima apposizione del termine al contratto individuale di lavoro:
 - Attività direzionali/gestionali: lavoratori assunti per specifiche mansioni direzionali/gestionali e/o di coordinamento del personale e delle attività aziendali, che provengono dal comparto pubblico e si trovano in una posizione temporanea di aspettativa senza assegni di cui all'art. 23 bis D.lgs 151/2001.
4. La causale di cui al precedente punto 3 potrà essere legittimamente apposta ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 5 anni (60 mesi) ovvero in caso di rinnovo o di proroga di contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi.
5. Il presente accordo aziendale produce effetti con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore fino al 31/12/2029, automaticamente rinnovabile per ulteriori 5 anni.

Letto, fatto e sottoscritto in Udine il 21/11/2024

Per la società Udine Mercati Srl
Sig. Alberto Sbuelz

Per FISASCAT CISL Udine
Sig. Diego Marini

Per UILTuCS UIL Udine
Sig. Andrea Sappa

Per FILCAMS CGIL Udine
Sig. Massimo Caifo

Per Confcommercio Udine
Dott.ssa Arianna Praturlon

